



Comunicato Ufficiale n.145 del 15 aprile 2024 Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 08.04.2024 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 141

Deferimento di:

- A.S.D. Accademia Ogliastro;

- Sig. Matteo Piras.

(procedimento prot. 23069/234 pfi 23-24)

La Procura Federale interregionale dello Sport ha deferito a questo Tribunale Federale:

- Il sig. Matteo Piras, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Accademia Ogliastro, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara Accademia Ogliastro - La Palma Monteurpinu del 22.1.2023, valevole per il campionato Allievi Regionali, dalla panchina rivolto al calciatore sig. Mesa Candia Hugo Daniel, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. La Palma Monteurpinu espressioni razziste, accompagnate da gesti impropri;
- la società A.S.D. Accademia Ogliastro, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Piras, così come descritti nel precedente capo di incolpazione

I deferiti Matteo Piras e ASD Accademia Ogliastro si sono ritualmente costituiti a ministero dei propri difensori, rispettivamente l'Avv. Sebastiano Tronci per il calciatore, e gli Avvocati Bettina Pisanu e Francesco Detti per la Società, presentando entrambi memorie e deduzioni a difesa.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza del rappresentante della Procura FIGC, del deferito Matteo Piras, assistito dal proprio difensore, mentre la Società è stata rappresentata dagli Avvocati Pisanu e Detti.

Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la responsabilità dei deferiti, di infliggere:

- dieci giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza al calciatore Matteo Piras.
- l'ammenda di euro 1000 alla Società Accademia Ogliastro.

Viceversa, i difensori dei deferiti hanno concluso rispettivamente:

- l'Avv. Battistina Pisanu e l'Avv. Francesco Detti chiedendo l'applicazione della ammenda di € 666,67, concordata con la procura in questa sede (e producendo il modulo sottoscritto da entrambi).
- l'Avv. Sebastiano Tronci chiedendo, in via preliminare, l'integrazione dell'istruttoria con lo svolgimento delle indagini menzionate nei propri scritti difensivi e, nel merito, il proscioglimento integrale del calciatore Matteo Piras.

Il Tribunale Federale, udite le parti e letti gli atti del procedimento, osserva quanto appresso.

Preliminarmente il Collegio ritiene del tutto superflua e ultronea l'istanza istruttoria formulata dalla Avv. Tronci nell'interesse del calciatore deferito, in considerazione della particolare accuratezza e del livello di approfondimento delle indagini svolte dalla Procura Federale.

Come è facilmente apprezzabile, infatti, sono stati sentiti numerosi testimoni presenti alla partita, anche tra i giocatori delle due squadre, oltre allo stesso direttore di gara, che ha sostanzialmente confermato il proprio referto, peraltro già di per sé sufficiente ad una compiuta ricostruzione dei fatti.

Alla luce del disposto dell'art. 114 comma VIII CGS, che attribuisce al Tribunale *“i più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria”*, si rigetta, pertanto, l'istanza di integrazione formulata nelle memorie presentate nell'interesse del deferito Piras Matteo.

Entrando nel merito delle contestazioni, il Collegio ritiene che dagli atti acquisiti nel corso delle indagini non sia emersa alcuna prova delle condotte contestate, né al calciatore né alla Società.

L'istruttoria condotta dalla Procura, come detto particolarmente accurata e approfondita, ha permesso di ricavare elementi a sostegno delle contestazioni oggetto del deferimento unicamente dalle dichiarazioni dei testi Bertoli Paolo, padre del calciatore Mesa Candia Hugo Daniel, che avrebbe subito gli insulti e le espressioni razziste, nonché di quest'ultimo, del suo compagno di squadra Mattia Piras, e dell'allenatore Davide Puddu.

È importante evidenziare come tali contributi probatori si appalesino tuttavia del tutto insufficienti a confutare l'enorme mole di testimonianze e risultanze ricavabili dal resto delle indagini.

In primo luogo, infatti, il direttore di gara, sia nei referti e nelle integrazioni, che nelle successive dichiarazioni acquisite, ha negato di aver sentito un qualsivoglia epiteto o insulto del tipo di quelli oggetto della contestazione.

In particolare, l'arbitro ha confermato anche di fronte al delegato della Procura di non aver assistito ad alcun episodio di ingiurie o espressioni di tipo razzista nei confronti di chicchessia, ribadendolo più volte nel corso della deposizione.

Già questa circostanza sarebbe sufficiente a ritenere non raggiunta la prova delle condotte, in considerazione della fidejactura dei referti arbitrali che, come è noto, costituisce principio fondamentale dell'ordinamento sportivo, sancito dall'art. 61 comma I CGS, e costantemente applicato dalla giurisprudenza sportiva (anche di questo Tribunale).

A ciò si aggiunga che, come detto, i fatti non hanno trovato conferma nelle parole di nessuno degli altri soggetti sentiti (eccetto quelli sopra citati), compresi gli stessi compagni di squadra del Mesa Candia Hugo Daniel la cui deposizione, come è evidente, assume una particolare rilevanza e attendibilità.

Per altro verso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura nell'atto di deferimento, sussistono svariati elementi che impongono di valutare con particolare cura e attenzione le accuse alla base del presente procedimento.

Come emerge dagli atti, infatti, il fascicolo è stato aperto a seguito di una mail inviata dal Bertoli Paolo, padre del Mesa Candia Hugo Daniel, in data 9 maggio 2023, nella quale lo stesso chiedeva la grazia per la sanzione inflitta al figlio, punito con la squalifica di quasi un anno, in quanto colpevole di una violenta aggressione nei confronti dell'odierno deferito.

In particolare, proprio in occasione della partita oggetto del presente procedimento, il citato Mesa aveva colpito con una pietra sul capo il Piras, causandogli gravi lesioni che ne avevano reso necessario il ricovero presso il locale nosocomio.

In questo contesto, così come nelle dichiarazioni rilasciate al Rappresentante della Procura, il Bertoli cercava di sminuire i fatti, negando l'accaduto, e incolpando esplicitamente il direttore di gara di aver falsificato i referti di gara, *"su suggerimento di alcuni amici presenti tra gli artefici degli insulti"*.

Anche in considerazione della gravità delle accuse, venivano effettuati approfonditi accertamenti che, tuttavia, non hanno consentito di accertare alcunché su tali circostanze, mentre hanno dimostrato, con il grado di ragionevole certezza richiesto dal presente procedimento, l'infondatezza degli argomenti espressi dal citato Bertoli, oltre che il suo evidente interesse e la strumentalità delle accuse mosse all'arbitro.

In particolare, mentre svariati calciatori negavano decisamente di aver sentito alcunché nel corso della partita (i minori Filippo Murtas e Daniele Abis, compagni di squadra del Mesa Candia, e Stefano Loddo, Federico Emilio Cirina, Simone Ghironi, Rarinca Andrei Florin, compagni di squadra del deferito), gli unici che riportavano qualche circostanza apparentemente degna di rilievo risultavano il Sig. Puddu Davide, allenatore del La Palma Monte Urpinu, nonché il compagno di squadra del Mesa, Piras Mattia.

Verificando tuttavia l'effettivo contenuto delle citate deposizioni, le stesse appaiono del tutto generiche e insufficienti al fine di sostenere l'accusa: l'allenatore Puddu, infatti, riferiva unicamente di insulti proferiti da giocatori in campo, senza alcuno specifico riferimento all'odierno deferito, e insisteva anche lui nel sostenere la falsità dell'attestazione arbitrale circa lo svolgimento dell'aggressione da parte del Mesa nei confronti del Piras Matteo.

Il calciatore Piras Mattia, invece, raccontava di insulti generici, senza poter riferire chi ne fosse l'autore, e manifestando addirittura dubbi sulla stessa connotazione razzista degli stessi.

È appena il caso di ricordare che l'ordinamento sportivo punisce con la massima severità gli episodi di condotta discriminatoria, in considerazione della intrinseca gravità e intollerabilità che pacificamente le

connotano, e come dimostra la richiesta avanzata dalla Procura nel caso in oggetto, del tutto giustificata dal punto di vista della pena edittale.

Nonostante ciò, tuttavia, proprio in considerazione della particolare severità delle pene irrogate questo Collegio ritiene che sia necessario accertare in maniera ancora più scrupolosa le risultanze delle indagini, così che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia giustificata da un adeguato compendio probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (*ex multis*, Corte federale d'appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105).

Alla luce di tutti questi elementi, e richiamati i principi generali dell'ordinamento sportivo, oltre che quelli, applicabili in quanto compatibili, del sistema processuale penalistico, anche come interpretati nei recenti arresti aventi analogo oggetto, si ritiene che non sia stata raggiunto un livello minimo di certezza ragionevole sulla condotta contestata agli odierni deferiti che, pertanto, debbono essere integralmente prosciolti.

L'assenza di prova circa la responsabilità di entrambi i deferiti impone a questo Tribunale di prendere altresì posizione sulla richiesta di patteggiamento avanzata dalla Procura e dai difensori della Società.

La mancata dimostrazione delle condotte contestate, infatti, legittima anche nei confronti della ASD Accademia Ogliastra la pronuncia di una sentenza di proscioglimento analoga a quella prevista nel codice di procedura penale all'art. 129 c.p.p., disposizione che si ritiene applicabile in forza del richiamo del CGS alle norme del diritto positivo.

Tale decisione, come pacificamente riconosciuto dalla stessa Giustizia Sportiva (tra tutte, si veda Corte federale d'appello, SS.UU., 6 aprile 2023, n. 88) impone logicamente il rigetto della richiesta di applicazione pena avanzata ai sensi dell'art. 127 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando, delibera:

DELIBERA

- **in via preliminare, di rigettare integralmente le istanze istruttorie presentate nell'interesse del deferito Piras Matteo, in quanto ultronee e superflue alla luce del contenuto degli accertamenti della Procura;**
- **In ordine alla posizione del Signor Piras Matteo, di proscioglierlo dall'addebito, non essendo emersa la prova della sussistenza del fatto contestato;**
- **di non comminare conseguentemente alcuna sanzione alla società A.S.D. Accademia Ogliastra, con riferimento alla quale si rigetta la richiesta di applicazione della sanzione come sottoscritta dalle parti in data odierna.**

MOTIVI – udienza del 08.04.2024 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 141

Deferimento di:

- **A.S.D. Ilvamaddalena 1903;**
 - **Sig. Bielewicz Bartosz Ksawery.**
- (procedimento prot. 23386/412 pfi 23-24)**

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND

- il sig. Bielewicz Bartosz Ksawery, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Ilvamaddalena 1903, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- la società ASD Ilvamaddalena 1903,

per rispondere:

- il sig. Bielewicz Bartosz Ksawery, della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 1.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Ilvamaddalena1903, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- la società ASD Ilvamaddalena 1903 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Bielewicz Bartosz Ksawery, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Società ASD Ilvamaddalena 1903 si è costituita in giudizio ed ha depositato una memoria; all'udienza dell'8 aprile 2024, il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto di infliggere al sig. Bielewicz Bartosz Ksawery la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla ASD Ilvamaddalena 1903 la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udito il rappresentante della Procura Federale, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Il deferimento del signor Bielewicz Bartosz Ksawery è avvenuto per aver questi sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere: falsità della dichiarazione che risulta provata pacificamente dagli atti contenuti nel fascicolo e, nello specifico, dalla comunicazione della Federazione Polacca secondo cui lo stesso risultava tesserato del Club Akademia Pitkarska Eskadra Sp. Z.o.o.

Il deferimento della ASD Ilvamaddalena 1903 è avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione alla "violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F." commessa dallo stesso Bielewicz Bartosz Ksawery.

Considerato che, come *supra* precisato, la violazione da quest'ultimo commessa risulta sussistente e provata, la questione da affrontare è quella della addebitabilità di tale fatto anche alla Società a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero della possibilità che la società di calcio risponda, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Il Tribunale, sul punto, come già fatto in passato, ritiene di non potersi discostare dall'unanime indirizzo interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza sportiva e ordinariamente utilizzato ai fini della valutazione di vicende analoghe a quella per cui si procede (CFA n. 90/2019-2020; da ultimo n. 4/2023-2024). La responsabilità oggettiva, infatti, trova ampio utilizzo nell'ordinamento sportivo calcistico in ragione di necessità operative ed organizzative: la semplificazione che essa comporta è utile, d'altronde, a garantire, con tempistiche ragionevoli e compatibili con la prosecuzione delle attività sportive, la risoluzione anche di complesse vicende aventi rilevanza giuridica; ciò anche considerata l'impossibilità "di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie" (CGF n.56/2011- 2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018).

Si è osservato, peraltro, che tale forma di responsabilità, che si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società alla quale è legato contrattualmente, "trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva" (CFA n. 90/2019-2020).

Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere affermata, oltre alla responsabilità del signor Bielewicz Bartosz Ksawery, anche la responsabilità della Società in relazione al fatto contestato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, CGS; e ciò a maggior ragione perché, nel caso in esame, la condotta tenuta dalla ASD Ilvamaddalena 1903 non è esente da profili di colpa.

Si è, infatti, in presenza di un omesso controllo da parte della Società sulla dichiarazione del calciatore, che avrebbe potuto essere comunque attivato anche per il tramite dell'ufficio F.I.G.C. territoriale o nazionale: come è stato correttamente rilevato, tale verifica non poteva dirsi "inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore" (CFA nn. 68 e 69/2019-2020; n. 4/2023-2024).

Pertanto, quand'anche si volesse ricercare un diverso titolo di responsabilità nella disposizione di cui all'art. 6, comma 2, CGS in ragione dell'eliminazione, rispetto all'omologa disposizione del CGS previgente, dell'avverbio "oggettivamente", nel caso di specie la Società verserebbe, comunque, in colpa, non avendo

verificato, ai fini del tesseramento, che le dichiarazioni rese dal tesserando fossero conformi a quelle dichiarate ai sensi dell'art. 40, comma 6, NOIF. Né sarebbe, comunque, invocabile, nel caso di specie, l'applicazione del principio *ad impossibilia nemo tenetur*, considerato che la verifica in questione è risultata effettivamente possibile ed è stata eseguita direttamente dall'Ufficio Tesseramento della Federazione, determinando la revoca del tesseramento stesso. Ufficio che, come risulta in atti, "svolge, nei casi in cui viene fatta richiesta da parte delle Società, accertamenti preventivi presso Federazioni estere finalizzati a confermare eventuali pregressi tesseramenti di calciatori presso le stesse [...] in quelle casistiche in cui la Società non è certa della provenienza sportiva del calciatore e pertanto, al fine di istruire una pratica nel modo corretto, ricorre ad un'indagine di questo tipo".

Alla luce di quanto esposto, si deve perciò affermare, oltre alla responsabilità del signor Bielewicz Bartosz Ksawery, anche la responsabilità della ASD Ilvamaddalena 1903 – ex art. 6, comma 2, C.G.S. – per gli atti posti in essere dal primo, consistenti nella violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Ciò detto in punto di responsabilità, con riferimento alla quantificazione della sanzione il Tribunale ritiene adeguata nel caso di specie:

- quella della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza nei confronti del signor Bielewicz Bartosz Ksawery;
- quella della ammenda di € 200,00 nei confronti della ASD Ilvamaddalena 1903.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND,

DELIBERA

- **di dichiarare il signor Bielewicz Bartosz Ksawery e la ASD Ilvamaddalena 1903 responsabili della condotta contestata e applica al primo la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 200,00**

DISPOSITIVO – udienza del 15.04.2024

Deferimento di:

- **A.S.D. Tre Monti;**
- **Sig. Cittadini Barret Yohann.**
(procedimento prot. 23656/427 pfi 23-24)

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND,

DELIBERA

- **di dichiarare il signor Yohann Cittadini Barret e la A.S.D. Tre Monti responsabili della condotta contestata e applica al primo la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 200,00**

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 15 Aprile 2024